REGNO UNITO

Corte Suprema, sentenza del 22 settembre 2026, nel caso *R* (*on the application of Quaye*) *v Secretary of State for Justice*, [2026] UKSC 34, sulla compatibilità con gli artt. 5, 7 e 14 della CEDU del divieto, per i soggetti maggiorenni al momento della condanna a *detention during His Majesty's pleasure*, di richiedere la revisione del *minimum term*

25/09/2026

Con la pronuncia in esame, la *Supreme Court* ha ritenuto che le *sections* 27A e 27B del *Crime* (*Sentences*) *Act* 1997, introdotte dalla *section* 128 del *Police*, *Crime*, *Sentencing and Courts Act* 2022, siano compatibili con gli artt. 5, 7 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ("CEDU").

I fatti di causa nascono da una condanna per omicidio inflitta nei confronti del ricorrente, che aveva diciassette anni e nove mesi al momento della commissione del reato, ma che aveva raggiunto i diciotto anni e cinque mesi al momento della determinazione della pena. Al ricorrente era stata inflitta una pena di *detention during His Majesty's pleasure* ("DHMP"), con un termine minimo di espiazione pari a quindici anni. La DHMP costituisce una pena detentiva di durata indeterminata, obbligatoriamente applicabile a chi, al momento della consumazione del reato di *murder*, era minorenne. Il giudice determina il periodo minimo di reclusione da scontare prima che possa essere valutata una liberazione: una volta espiato il periodo minimo, il *Parole Board* valuta se la detenzione sia ancora necessaria ai fini della protezione del pubblico e, in caso di liberazione, il condannato viene rilasciato *on licence*, con la conseguenza che resta soggetto alla possibilità di *recall*.

In base alla *policy* tradizionalmente adottata dal *Secretary of State*, e in vigore al momento della commissione del reato da parte del ricorrente, tutti i soggetti sottoposti a DHMP potevano chiedere, una volta espiata metà del *minimum term* fissato dal giudice, una revisione dello stesso *term*, al fine di verificare se vi fossero ragioni sufficienti a giustificarne una riduzione. Nel 2021, tuttavia, il *Secretary of State* aveva modificato tale *policy*, prevedendo che la revisione del termine non potesse essere richiesta da coloro i quali, come il ricorrente, al momento della condanna avessero già compiuto i diciotto anni. Tale impostazione è stata successivamente recepita, a livello di normativa primaria, dalle *sections* 27A e 27B del *Crime* (*Sentences*) *Act* 1997, introdotte dalla *section* 128 del *Police*, *Crime*, *Sentencing and Courts Act* 2022. In seguito a queste modifiche, il ricorrente – che aveva espiato metà del suo *minimum term* il 15 marzo 2022 – non era più legittimato a chiedere la revisione del termine. Egli aveva, pertanto, promosso un'azione di *judicial review*, sostenendo che le due nuove *sections* del *Crime* (*Sentences*) *Act* 1997 fossero in conflitto con gli artt. 5, 7 e 14 della CEDU. La *Divisional Court* aveva accolto il ricorso, reputando che la *section* 27A(1) e (11) contrastasse con gli artt. 5 e 14 della CEDU. In secondo grado, su ricorso del *Secretary of State*, la *Court of Appeal* aveva annullato la *declaration of incompatibility* adottata, in

base alla *section* 4 dello *Human Rights Act* 1998, dal giudice di primo grado. Il ricorrente aveva quindi impugnato tale decisione dinanzi alla *Supreme Court*.

Quest'ultima ha respinto il ricorso, ritenendo che le due disposizioni del *Crime* (*Sentences*) *Act* 1997 siano compatibili con gli artt. 5, 7 e 14 della CEDU. Con riferimento all'art. 5 della CEDU, richiamando la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la *Supreme Court* ha escluso l'esistenza di un principio in base al quale tutte le pene detentive di durata indeterminata inflitte nei confronti di minori debbano essere soggette a revisione periodica (parr. 64 ss. della pronuncia). In particolare, un *minimum term* fissato in funzione della gravità del reato e delle esigenze generali di deterrenza non diviene arbitrario per il sol fatto di non essere sottoposto a revisione (par. 67). Ciò che rileva è che la detenzione consegua a una condanna legittima sulla base della normativa domestica applicabile. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il *minimum term* era stato legittimamente determinato dal giudice, tenendo conto, fra l'altro, anche dell'età, della maturità e del benessere del ricorrente al momento del reato (par. 68).

Quanto all'art. 14 della CEDU, la Corte ha riconosciuto che la nuova disciplina determina una differenza di trattamento fondata sull'età al momento della condanna (par. 75), ma l'ha ritenuta legittima. In particolare, la limitazione della possibilità di revisione del *minimum term* persegue, secondo la Corte, il legittimo obiettivo di ridurre il disagio e la sofferenza arrecati ai familiari delle vittime da tali procedure di revisione (parr. 96 e ss.) ed è razionalmente connessa a tale finalità (parr. 102 e ss.).

Infine, quanto all'art. 7 della CEDU, la Corte ha richiamato la distinzione elaborata dalla giurisprudenza di Strasburgo tra pena e misure concernenti la sua esecuzione, ritenendo che la nuova disciplina non incida sulla prima, ma soltanto sulle seconde (par. 143).

La decisione è consultabile *online* a questo *link*; a questo *link* è invece reperibile il relativo comunicato stampa.

Raffaele Felicetti